

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1576

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro della Sanità

(DONAT-CATTIN)

col Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali

(MACCANICO)

**e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1989

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione
superiore

ONOREVOLI SENATORI. - La continua e crescente trasformazione del sistema universitario, da una università *d'élite* altamente selettiva ad una università sempre più di massa, impone un intervento non più procrastinabile nella materia del diritto allo studio; intervento strettamente collegato all'evoluzione del sistema stesso, che deve necessariamente seguire i ritmi della società di oggi.

L'assistenza ai giovani negli studi si pone infatti come strumento inteso a realizzare la piena valorizzazione delle risorse umane.

La stessa Costituzione, all'articolo 3, mette chiaramente in risalto il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli «di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» e all'articolo 34 assicura ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi», il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

Su tali presupposti, il concetto stesso del diritto allo studio ha subito una non indifferente evoluzione, passando da una concezione meramente assistenzialista a caratteri più che altro individuale, tendente a riparare alle situazioni di bisogno economico, ad una concezione che investe una pluralità di aspetti che attengono all'obiettivo irrinunciabile di rendere proficui al massimo gli studi, creando per tutti gli studenti pari opportunità, con interventi più incisivi volti a favorire la capacità ed il merito dei singoli studenti.

In tale contesto, non vanno sottaciuti gli aspetti culturali e sociali, indirizzati a correggere ogni possibile eventuale squilibrio, agevolando la conoscenza delle possibilità e delle attitudini di ciascuno nel quadro di una sistematica attività di orientamento scolastico e professionale.

A tal fine, è necessaria una intensa collaborazione tra i soggetti istituzionali preposti alla concreta realizzazione del diritto allo studio, nella considerazione che gli studi universitari

debbono essere reputati tra le prestazioni più altamente produttive e di grande interesse per lo sviluppo della comunità.

Il diritto allo studio si configura pertanto come un tipico esempio di situazione giuridica che ha profili di pretesa garantita del cittadino e profili di dovere sia da parte del cittadino stesso, sia da parte della società.

Tale nuova concezione del diritto allo studio ha spinto alla progressiva trasformazione della normativa che ha disciplinato le varie forme di intervento.

Si è così, da una parte, raggiunto l'obiettivo di rendere effettiva la generalizzazione della scuola dell'obbligo e, dall'altra, cercato di favorire il più largo accesso dei giovani capaci e meritevoli ai diversi ordini di studi.

Nel settore universitario, l'intervento dello Stato in materia di diritto allo studio si è realizzato in un primo momento mediante le opere universitarie, istituite *ope legis* presso ogni università con lo scopo di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti. Infatti, esse gestivano le somme destinate a ciascun ateneo per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (legge 14 febbraio 1963, n. 80) e predisponavano programmi biennali per l'attribuzione degli assegni di studio con prestazione di servizi (articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito dalla legge 30 novembre 1973, n. 766).

Successivamente, in attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha conferito delega al Governo per il trasferimento di altre funzioni amministrative statali alle regioni a statuto ordinario, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle regioni medesime «le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari».

Lo stesso articolo trasferisce alle predette regioni le funzioni, i beni e il personale delle opere universitarie.

Tale trasferimento ha posto l'esigenza di un coordinamento tra le iniziative di competenza dello Stato, delle regioni e delle università; esigenza di cui si sono fatti interpreti il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, e il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, attraverso una norma di carattere programmatico tendente appunto ad impegnare il legislatore all'emanazione delle predette norme di indirizzo.

D'altra parte, in una materia quale quella del diritto allo studio, sono strettissimi i legami di interdipendenza ed interconnessione degli interventi di competenza di soggetti diversi, conflueno nel concetto del diritto allo studio la stessa efficienza dell'intero sistema universitario come sede di formazione culturale e professionale, nel quale sono direttamente interessati i poteri dell'amministrazione centrale diretti ad assicurare la parità di trattamento tra tutti gli studenti universitari: quelli delle università, che devono organizzarsi in modo tale da assolvere in maniera produttiva i loro compiti istituzionali, e quelli delle regioni diretti ad attuare i precetti costituzionali, di cui si è detto, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e di assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

Per tali ragioni, si rende non più prorogabile la predisposizione di un quadro normativo organico. E ciò al fine di superare incertezza operativa tra i predetti soggetti istituzionali, attraverso l'individuazione dei rispettivi campi di competenza e dei necessari momenti di raccordo e di coordinamento.

A tale esigenza risponde il presente disegno di legge, che al tempo stesso si pone come legge quadro per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia, come richiamo all'obiettivo di attuare il potere di indirizzo e di coordinamento del Governo in determinati e già specificati aspetti, nonchè come potenziamento delle capacità organizzative delle università per la realizzazione di un più efficiente

servizio didattico, pur non trascurando gli indispensabili momenti di coordinamento.

Il provvedimento consta di sei capi e di ventuno articoli. Il capo I (articoli 1, 2 e 3), relativo ai principi generali del diritto allo studio, determina all'articolo 1 le finalità della legge, che deve tendere ad assicurare eguaglianza di accesso agli studi superiori, in particolare consentendo, ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

L'articolo 2 individua gli studenti destinatari delle disposizioni.

L'articolo 3 delimita le aree degli interventi dello Stato, delle regioni e delle università, evidenziati nei successivi articoli.

Il capo II (articoli 4 e 5) è relativo agli interventi dello Stato.

L'articolo 4 fissa il principio del metodo della programmazione, disponendo, in particolare, che i piani di sviluppo dell'università devono tener conto delle esigenze connesse all'effettiva e proficua fruizione da parte degli studenti dei servizi di insegnamento erogati. A tal fine, tali piani devono necessariamente indicare i criteri di incentivazione delle iscrizioni ai corsi presso le sedi con capacità ricettive sottoutilizzate, gli *standards* di post-studente ed i criteri per l'istituzione dei servizi di orientamento.

L'articolo 5 detta le disposizioni per l'uniformità di trattamento degli studenti sul territorio nazionale sulla base dei criteri individuati per l'accertamento del possesso dei requisiti del merito, delle disagiate condizioni economiche, nonchè per le tipologie minime degli interventi e dei relativi *standards*.

Il capo III (articoli da 6 a 9) disciplina le competenze delle regioni.

L'articolo 6 individua i principi ai quali dovrà uniformarsi la potestà legislativa delle regioni nel regolamentare gli interventi, che devono essere strumentali alle esigenze didattiche delle università salvaguardandone gli ambiti di autonomia. Tali interventi potranno consistere in erogazione di servizi generalizzati, o di corrispettivi di tipo monetario, ovvero di provvidenze individuali, sempre nel rispetto dei principi della parità di trattamento degli studenti e dei criteri di uniformità dettati dallo Stato, di cui si è già detto.

L'articolo 7 fa salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 8 istituzionalizza il coordinamento interregionale per attuare ogni idonea intesa diretta ad uniformare gli interventi nel territorio nazionale.

L'articolo 9 prevede il coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza delle regioni e quelli di competenza delle università.

Il capo IV (articoli 10, 11 e 12) riguarda gli interventi delle università per il diritto allo studio.

L'articolo 10 demanda alle università l'assistenza e la guida degli studenti nel corso degli studi e l'attuazione, d'intesa con le regioni, dei servizi di orientamento.

L'articolo 11 fissa le attribuzioni dell'università nella materia del diritto allo studio, quali l'istituzione di corsi per studenti lavoratori, l'apertura anche in ore serali di biblioteche e di laboratori, la promozione di attività culturali, sportive e ricreative, la concessione dell'esonero totale del pagamento dei contributi per gli studenti capaci e meritevoli e di quello parziale per fasce di reddito, nonché gli interscambi di studenti con altre università e istituzioni anche estere, anche ai fini della validità degli studi.

L'articolo 12 demanda ai comitati regionali universitari, di cui all'articolo 3 della legge n. 590 del 1982, il coordinamento degli interventi delle università.

Il capo V (articoli da 13 a 17) raggruppa le disposizioni particolari su alcune problematiche specifiche.

L'articolo 13, relativo all'assistenza sanitaria degli studenti da parte delle unità sanitarie locali competenti nelle circoscrizioni in cui sono ubicati i corsi di studio universitari, prevede anche la possibilità di istituire specifi-

ci servizi di medicina preventiva e di igiene mentale.

L'articolo 14 estende nei confronti degli studenti stranieri i servizi e le provvidenze stabilite per i cittadini italiani, tenendo tuttavia conto della legislazione statale in materia di accordi internazionali di reciprocità, di riconoscimento della condizione di apolide o di rifugiato politico e di permessi di soggiorno.

L'articolo 15 disciplina l'erogazione delle borse di studio agli studenti iscritti ai corsi universitari da parte delle regioni e semplifica l'attuale procedura di attribuzione delle borse ministeriali per gli ammessi alle scuole di specializzazione.

L'articolo 16 rimette alle regioni la disciplina della concessione di prestiti d'onore e di crediti agevolati a favore degli studenti.

L'articolo 17 disciplina l'uso dei beni immobili e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione del diritto allo studio.

Il capo VI (articoli da 18 a 21) contiene le norme finali.

L'articolo 18 stabilisce che le università e le regioni collaborano nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per la migliore realizzazione delle finalità del diritto allo studio.

L'articolo 19 determina i criteri e le modalità per l'accertamento della reale consistenza dei redditi familiari degli studenti, redditi che costituiscono condizione per poter beneficiare di alcuni interventi.

L'articolo 20 indica le sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere da parte degli studenti beneficiari degli interventi.

L'articolo 21 infine abroga le disposizioni legislative sull'assegno di studio e tutte quelle in contrasto con il presente provvedimento.

La relazione tecnica non è stata redatta in quanto il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge assicura eguaglianza di accesso all'istruzione superiore e, in particolare, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

Art. 2.

(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge, per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle accademie, che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

Art. 3.

*(Interventi dello Stato, delle regioni
e delle università)*

1. Allo Stato spettano l'indirizzo ed il coordinamento degli interventi in materia di diritto allo studio.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto allo studio.

3. Le università organizzano i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario, anche attraverso l'attività di orientamento.

4. Nell'ambito degli interventi, lo Stato può avvalersi, tramite il Ministero della pubblica istruzione, anche mediante convenzioni, di enti legalmente riconosciuti di alta qualificazione culturale, ricompresi nell'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 1985, n. 331, e le relative spese gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

CAPO II

INTERVENTI DELLO STATO

Art. 4.

(Programmazione)

1. I piani di sviluppo dell'università assicurano un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie e l'effettiva utilizzazione, da parte degli studenti iscritti, dei servizi di insegnamento.

2. A tal fine, il piano di sviluppo indica:

a) gli *standards* di posti-studente per i servizi didattici dei vari corsi di studio;

b) i criteri di incentivazione delle iscrizioni ai corsi universitari presso le sedi ove esistano capacità recettive non utilizzate;

c) i criteri per la istituzione di servizi di orientamento.

3. Il piano di sviluppo per la parte relativa alle lettere b) e c) del comma 2 è adottato sentite le regioni.

Art. 5.

(Uniformità di trattamento)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sono determinati ogni tre anni:

a) i criteri per l'accertamento del merito e delle condizioni economiche;

b) le tipologie minime e i relativi *standards* degli interventi.

2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte sei mesi prima di ciascun triennio e in

prima applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

INTERVENTI DELLE REGIONI

Art. 6.

(Compiti)

1. Le regioni a statuto ordinario, nel cui territorio abbia sede una università, esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

a) gli interventi sono strumentali alle esigenze didattiche, che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione;

b) gli interventi sono, di regola, costituiti dall'erogazione di servizi collettivi o da corrispettivi di tipo monetario e, ove ciò non sia possibile, da borse di studio;

c) è garantita parità di trattamento tra gli studenti residenti in comuni del territorio della regione erogante e quelli provenienti da altre regioni, nonchè parità di trattamento minimo tra gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio;

d) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedura concorsuale di selezione che tenga conto dei criteri di cui all'articolo 5;

e) è assicurata la partecipazione degli studenti al costo del servizio, consentendo l'uso gratuito solo ai capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;

f) coloro che già fruiscono di assegni o borse di studio sono esclusi dall'assegnazione di borse di studio;

g) è assicurata la partecipazione di studenti e professori alla programmazione e alla gestione degli interventi. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e coope-

native studentesche costituite ed operanti nelle università.

2. Per gli studenti portatori di *handicap* le regioni possono prevedere deroghe anche alle procedure concorsuali per l'accesso ai benefici ed ai servizi previsti dalle leggi in materia, nonchè prevedere la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

Art. 7.

(Regioni a statuto speciale)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Coordinamento interregionale)

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.

2. Agli incontri partecipa un rappresentante universitario per ciascun comitato regionale di cui all'articolo 12.

Art. 9.

(Coordinamento nell'ambito regionale, tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università)

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza, alla quale partecipano l'assessore competente della regione o un suo delegato nonchè, in caso di deleghe ai comuni, l'assessore competente del comune ovvero, in caso di costituzione di organismi autonomi, i presidenti degli organismi stessi, il rettore o i rettori delle università aventi sede nella regione e il sindaco, o un suo delegato, del comune in cui ha sede l'università.

2. Per le attività di orientamento di cui all'articolo 10, partecipano il sovrintendente scolastico regionale e i rappresentanti dei competenti ordini professionali.

CAPO IV

INTERVENTI DELLE UNIVERSITÀ

Art. 10.

(Orientamento)

1. Le università assistono e guidano gli studenti ed attuano, d'intesa con le regioni, servizi di orientamento professionale per la scelta dei corsi di studio.

Art. 11.

(Attribuzioni)

1. Le università:

a) agevolano la frequenza ai corsi e lo studio, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;

b) promuovono corsi per studenti lavoratori, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento;

c) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e avvalendosi pure delle associazioni e cooperative studentesche;

d) concedono l'esonero totale del pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e l'esonero parziale per fasce di reddito;

e) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere.

2. Restano salve le attività disciplinate dalle leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 12.

(*Coordinamento regionale*)

1. Al coordinamento tra gli interventi delle università provvedono i comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 13.

(*Assistenza sanitaria*)

1. Gli studenti fruiscono delle prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, presso l'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata l'università, o eventuali sedi decentrate della stessa, e sono iscritti, contestualmente con l'iscrizione all'università, su segnalazione della stessa, negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 833 del 1978.

2. Le regioni possono organizzare i servizi di medicina preventiva e d'igiene mentale per gli studenti, anche differenziandoli da quelli delle unità sanitarie locali. La loro gestione è attuata d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Art. 14.

(*Studenti stranieri*)

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli stessi fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, semprechè esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana ed i Paesi di origine degli studenti,

fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. A tal fine, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente posseda i requisiti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5.

6. Le regioni comunicano ogni tre mesi l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la regolarizzazione delle loro posizioni.

Art. 15.

(Borse di studio)

1. Le regioni disciplinano l'erogazione per concorso di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea ed ai corsi delle scuole dirette a fini speciali, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 5.

2. Le regioni concorrono all'erogazione di ulteriori borse di studio, ad integrazione di quelle previste dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la frequenza di corsi di specializza-

zione a favore di coloro che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale.

3. Le borse di studio a favore degli iscritti alle scuole di specializzazione sono assegnate sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione alle scuole stesse.

Art. 16.

(Prestiti d'onore e crediti agevolati)

1. Le regioni disciplinano la concessione di prestiti d'onore a favore degli studenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 5 sulla base di graduatorie che tengono conto, in via prioritaria, dello stato di bisogno dello studente.

2. I prestiti d'onore sono rimborsabili, senza interesse, entro un arco temporale non inferiore a cinque anni dal conseguimento della laurea o del diploma.

3. Nelle materie di cui all'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'agevolazione del credito, rientrano anche le provvidenze dirette a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale a favore degli studenti di cui all'articolo 3.

4. Per le finalità di cui al comma 3, gli istituti e le aziende di credito, operanti nel comune sede di università, sono autorizzati ad esercitare l'attività creditizia anche in deroga ai limiti territoriali.

Art. 17.

(Beni immobili e mobili)

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto allo studio universitario.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonchè ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alla regione è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regioni e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, anche su richiesta dell'università o dello Stato, cessi la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università od allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto allo studio va disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. La regione subentra all'università e all'opera universitaria nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui al presente articolo provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 18.

(Collaborazione)

1. Le regioni e le università collaborano, per i rispettivi ambiti di competenza, per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge, scambiandosi dati e informazioni.

2. Ogni tre anni i comitati regionali di cui all'articolo 12 trasmettono al Ministro della pubblica istruzione una relazione, che illustra gli obiettivi raggiunti nell'attuazione del diritto allo studio.

Art. 19.

(Accertamenti)

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, di cui all'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza. Essa è sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalla presente legge e dalle leggi regionali, fruisca dei relativi interventi per effetto di proprie dichiarazioni non veritiere è

soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 21.

(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, e le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.